



**FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA**  
A CARATTERE SCIENTIFICO – DI DIRITTO PUBBLICO (D.M. 28/4/2006)  
27100 PAVIA – V.le Golgi, 19  
Tel. 0382-503381  
*Cod. Fiscale n° 00303490189 – Partita IVA n° 00580590180*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO –  
OCCORRENTE PER 36 MESI MEDIANTE GARA AGGREGATA ALLA  
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA  
(CAPOFILA)**

**E ALLE SEGUENTI AZIENDE (MANDANTI):  
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO  
A.O. SACCO**

**COD. GARA: 6002360 - COD. CIG. 6211549C61**

***Chiarimenti***

- 1. DOMANDA:** Art 2...omissis Tutto il personale impiegato dovrà osservare le norme stabilite a tutela della privacy dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ne dovrà attestare specifica formazione; quando parlate di attestazione cosa intendente? Chi si occuperà della predetta formazione?

**1. RISPOSTA:** Si ritiene sufficiente autodichiarazione dell’Agenzia; la formazione è a carico dell’Agenzia
- 2. DOMANDA:** Art 5.....omissis:  
1). informazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività lavorativa che andrà a svolgere;  
2). formazione, addestramento e abilitazione di legge per l’utilizzo di specifiche attrezzature/apparecchiature, ove necessario  
Si chiede conferma che l’informazione avverrà dietro indicazione dei suddetti rischi da parte dell’utilizzatore, unico in grado di conoscerli. Per quanto riguarda l’addestramento tale onere in genere viene gestito dall’utilizzatore poiché i materiali sui quali andrà ad agire il lavoratore sono di suo possesso. Chiediamo conferma

**2. RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato all’art. 5 del Capitolato di gara.
- 3. DOMANDA:** Art 6:  
d) Chiediamo di accettare un contraddittorio prima di applicare la penale  
i) segnaliamo che il D. Lgs 276/03 è stato abrogato nella parte di somministrazione

3. **RISPOSTA:** d) E' sempre previsto il contraddittorio prima dell'applicazione di penali  
i) Non si tratta di chiarimento
4. **DOMANDA:** Art 7 Per quanto concerne le ferie segnaliamo che le stesse potranno essere concordate se maturate e nel rispetto del CCNL Agenzie per il lavoro art 30 c. 17, quindi comunque dopo i tre mesi di missione.
4. **RISPOSTA:** Non si tratta di chiarimento
5. **DOMANDA:** Art 8:  
m) considerato che la somministratrice fornisce solo personale sotto la direzione dell'utilizzatore sarà quest'ultimo a doverne gestire i turni per la formazione  
n) "la presa visione dei luoghi, per quanto possibile... "non sembra pertinente considerato che l'Agenzia di fatto non entrerà nei vari luoghi per fornire il suo servizio  
o) non trattandosi di appalto l'agenzia non può concordare una procedura di gestione infortuni essendo tale onere a carico dell'utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs 81/15)  
q) non essendo un appalto, non essendoci rischi interferenziali, alcun aggiornamento dovrà fare il somministratore. Ribadiamo che l'Agenzia fornisce dei lavoratori e non si immette nel processo organizzativo dell'utilizzatore, quindi non nasce alcuna interferenza
5. **RISPOSTA:** m) si veda risposta 2  
n) si tratta di possibilità non di obbligo  
o) si conferma il paragrafo  
q) si veda risposta 10
6. **DOMANDA:**Art 9 B) 8) tali costi si legano alla tutela sulla sicurezza che non è a carico del somministratore, si chiede di specificare al massimo solo la formazione pre-assuntiva generale, unico obbligo in capo al somministratore. La responsabilità verso terzi è a carico dell'ente (art 35 c. 7 D. Lgs 81/15), si chiede di stralciare.
6. **RISPOSTA:** Si tratta dei costi a carico del somministratore previsti per legge, si veda anche risposta n. 2
7. **DOMANDA:** Art 11 Rispetto all'obbligo di "assicurare l'ottemperanza di norma" l'Agenzia può informare il lavoratore, ma non può assicurare il comportamento di soggetti che sono sotto la direzione e CONTROLLO dell'utilizzatore, si chiede di modificare
7. **RISPOSTA:** Non si tratta di chiarimento
8. **DOMANDA:** Art 14 I seguenti commi si ritengono non compatibili con il servizio, si chiede quindi di stralciarli, poiché ci chiediamo come possa per ogni fattura mensile essere rilasciata in tempo utile un'attestazione. "Le fatture dovranno essere corredate da un'attestazione di avvenuta e regolare esecuzione dei lavori, sottoscritta dai Responsabili dei rispettivi servizi. L'esecuzione di eventuali lavori straordinari sarà effettuata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione di cui sopra."
8. **RISPOSTA:** L'attestazione è degli uffici interni della Fondazione, non del somministratore ed è indispensabile ai fini della liquidazione e pagamento
9. **DOMANDA:** Art 18 Per quanto concerne le penali chiediamo di aprire un procedimento in contraddittorio prima di applicarle, poiché il ritardo della fornitura potrebbe essere dipeso da cause non

dipendenti dalla Agenzia. La penale ex art 113 D. Lgs 163/06 andrebbe decurtata in primis dalla cauzione

9. **RISPOSTA:** Si veda risposta n. 3 d)

10. **DOMANDA:** Art. 22 Segnaliamo che non trattandosi di appalto non va redatto alcun DUVRI, chiediamo lo stralcio dell'articolo

10. **RISPOSTA:** In merito alla redazione del DUVRI, il Decreto 14521 del 29/12/2009 della Regione Lombardia, allegato A), denominato "*Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi*" al punto 2.3, indica che sono ricompresi anche i contratti di somministrazione di lavoro. Nell'illustrare le Modalità Operative, il decreto chiarisce che sia la valutazione preliminare dei rischi dovuti ad interferenza sia la predisposizione del documento sono a carico della struttura che gestirà il somministrato. L'elaborato che dovrà essere allegato ai documenti di gara, solo dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto verrà aggiornato ovvero perfezionato ed adeguato con l'aggiudicatario.

11. **DOMANDA:** nel Capitolato Speciale, a pagina 9, 5° capoverso, viene esplicitato che le prestazioni del "personale amministrativo somministrato" verranno svolte su cinque giorni settimanali.

Ciò posto si chiede quindi conferma se sia corretto considerare di sei giorni la settimana lavorativa relativa ai diversi/rimanenti profili di cui al servizio in quanto, per questi ultimi, diversamente a quanto fatto per il profilo amministrativo, non è stato previsto/indicato nulla in capitolato

11. **RISPOSTA:** La settimana lavorativa potrà essere di 6 o 5 giorni a seconda della destinazione d'uso del personale; per l'A.O. SACCO anche le figure amministrative adibite a front-office potranno essere utilizzate anche il sabato.

#### **ULTERIORI PRECISAZIONI PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SACCO:**

**Art. 6:** la fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità previste per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, come di seguito specificato:

- al personale somministrato in servizio presso il presidio ospedaliero verrà consentito l'accesso alla mensa self service presente nella struttura, con le modalità e le tariffe previste per i dipendenti;

**Art. 6:** rispetto a quanto sopra (lettera j) si precisa che non è consentita - salvo casi eccezionali previa specifica e motivata richiesta scritta da parte dell'A.O., l'effettuazione di ore di lavoro straordinario; saranno pertanto riconosciute solo le ore di lavoro straordinario preventivamente richieste ed autorizzate; per le professioni sanitarie e della riabilitazione ed ausiliarie l'autorizzazione deve essere rilasciata dalla UOC ORU, su proposta del SITRA; per il personale tecnico ed amministrativo l'autorizzazione deve essere rilasciata dalla UOC ORU, su proposta del Direttore dell'Unità Operativa competente; in ogni caso la valorizzazione del lavoro straordinario effettuato sarà la medesima utilizzata per il personale dipendente dell'A. O. Sacco.

**Art. 17:** Il codice Etico dell'A.O. Sacco di Milano è pubblicato sul sito aziendale [www.hsacco.it](http://www.hsacco.it)

Si allega inoltre sul Portale Sintel il DUVRI dell'A.O. Sacco

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE  
E GESTIONE BENI E SERVIZI  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

